Appello sentenza Tribunale di Lecce
n. [redacted] del [redacted]2024
Oggetto: indennità NASPI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

Sezione Lavoro

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:

Dott.ssa Maria Grazia Corbascio — Presidente

Dott.ssa Luisa Santo — Consigliere relatore

Dott.ssa Donatella De Giorgi — Consigliere

ha pronunciato la presente

S E N T E N Z A

nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello,

tra

[redacted], rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Pinca

Appellante

e

INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Sanguineti

Appellato

FATTO

Con ricorso depositato il [redacted]2022 [redacted] -premesso di aver lavorato alle dipendenze della [redacted], e poi della azienda cessionaria [redacted] presso la sede di [redacted], comune ove ella stessa risiedeva, e di essere stata costretta a rassegnare le dimissioni per giusta causa, essendo stata trasferita dal datore di lavoro (che aveva dapprima proceduto a un licenziamento, poi impugnato e revocato) a [redacted], a oltre 100 chilometri dalla propria residenza- chiedeva la condanna dell'INPS al pagamento dell'indennità NASpI, già richiesta con domanda amministrativa del [redacted]2021, respinta dall'Istituto con provvedimento datato [redacted]2022. A sostegno della domanda deduceva che nel caso di specie si era in presenza di dimissioni rassegnate per giusta causa, in ragione del trasferimento disposto ad altra sede distante oltre 50 chilometri dalla residenza abituale, raggiungibile in un tempo superiore a 80 minuti, così realizzandosi i presupposti che lo stesso Istituto previdenziale, nella circolare n. 142/2012, aveva ritenuto sufficienti a integrare l'ipotesi di dimissioni per giusta causa.

Si costitutiva in giudizio l'INPS che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, evidenziando che nella specie il trasferimento era stato giustificato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, visto che il punto vendita cui la ricorrente era adibita era stato chiuso definitivamente, sicché l'esercizio del potere datoriale doveva ritenersi legittimo. Chiedeva il rigetto del ricorso.

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettava la domanda attorea, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite. Rilevava, in particolare, che -sebbene l'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 22/2015, riconoscesse il diritto alla NASpI anche ai lavoratori che avessero rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 604/1966- nella specie la ricorrente non aveva offerto alcun elemento utile a ritenere l'esistenza di una giusta causa di dimissioni e, in particolare, a correlare il recesso a un comportamento arbitrario del datore di lavoro, rientrando nei poteri datoriali quello di trasferimento nel rispetto dell'art. 2103 c.c.

[redacted] ha proposto appello avverso tale decisione censurandola nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che la perdita involontaria dell'occupazione dovesse essere correlata a un atto illegittimo del datore di lavoro e che, nella specie, le dimissioni fossero state frutto di una libera scelta e non, invece, di una decisione necessitata dalle vicende lavorative, pure documentate in atti. Ha chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata, insistendo nelle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado.

Si è costituito l'INPS, richiamando le difese svolte nel giudizio di primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L' appello è fondato e deve essere accolto.

Giova riportare l'art. 3 d.lgs. n. 22/2015, nella versione vigente *ratione temporis*, ai sensi del quale: "*La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. 2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di*

lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012".

Nella specie non è in contestazione la sussistenza, in capo a [redacted], dei requisiti assicurativi e contributivi per avere diritto alla NASpI. È in contestazione, invece, la sussistenza della giusta causa di dimissioni, in presenza della quale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, è consentito il riconoscimento della prestazione, e che l'appellante ritiene essere integrata dal fatto di essere stata trasferita a una sede di lavoro distante oltre 100 chilometri dal luogo di residenza e dalla precedente sede di lavoro.

Sul punto deve evidenziarsi che è documentato in atti che, con missiva del [redacted]2021, la [redacted] revocava il licenziamento già intimato alla lavoratrice e, contestualmente, disponeva il trasferimento della stessa presso la sede di [redacted] -notoriamente distante più di 100 chilometri dal comune di [redacted] e raggiungibile in un tempo superiore agli 80 minuti-, a causa della chiusura del punto vendita di [redacted] (v. allegato n. 4 degli atti di parte appellante in primo grado). È, altresì documentato che l'appellante -dopo aver inviato lettera di impugnazione del trasferimento- rassegnava, a far data dal [redacted]2021, le dimissioni per giusta causa per "*mancato rispetto condizioni contrattuali*" (v. documento allegato agli atti dell'INPS in primo grado).

Alla luce di siffatte risultanze documentali deve ritenersi che le dimissioni della lavoratrice non siano state frutto di una libera scelta, ma siano state indotte dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento ad altra sede, non rilevando la legittimità, o meno, del trasferimento disposto dal datore di lavoro.

Deve ritenersi infatti che, ai fini del riconoscimento della prestazione per cui è causa, l'illegittimità dell'atto di esercizio dello *jus variandi* non sia presupposto indispensabile per avere diritto alla prestazione.

L'art. 3 d.lgs. n. 22/2015, invero, garantisce la indennità NASpI ai lavoratori "*che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione"*, così richiedendo che la risoluzione del rapporto di lavoro sia riferibile, non a una libera determinazione del lavoratore, ma a un fatto altrui, normalmente del datore di lavoro, idoneo a non consentire comunque la prosecuzione del rapporto. La legge non richiede, invece, l'ingiustizia della determinazione del terzo cui si riferisce la risoluzione del rapporto o l'estraneità del lavoratore rispetto alla fattispecie risolutiva, tanto che la prestazione è sicuramente dovuta anche in caso di licenziamento legittimamente intimato per giusta causa.

In considerazione di tanto, deve ritenersi che l'esercizio -anche legittimo- dei poteri datoriali può determinare modifiche essenziali dei contenuti del rapporto tali da rendere sostanzialmente impossibile per il lavoratore, nella concreta situazione di fatto, proseguirne l'esecuzione, come può

avvenire appunto in caso di mutamento rilevante della sede o dei turni di lavoro. In tali casi, infatti, la risoluzione del rapporto è, in effetti, causalmente riferibile al potere organizzativo datoriale e quindi la disoccupazione è involontaria, senza che rilevi, ai fini previdenziali, la legittimità o meno dell'atto di esercizio dello *jus variandi* (così come non rileva la legittimità del licenziamento, cfr. in tal senso, in fattispecie analoga, sentenza della Corte di appello di Firenze n. 258/2023).

In proposito, non è superfluo rilevare che a conclusioni non dissimili è pervenuto lo stesso Istituto previdenziale in numerose circolari, richiamate nel messaggio n. 639 del 26.01.2018 prodotto in atti (v. allegato al fascicolo di primo grado dell'INPS), in cui si legge che "*lo stato di disoccupazione può ritenersi involontario nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in cui le parti addivengono alla risoluzione consensuale del rapporto medesimo, sia in esito alla procedura di conciliazione di cui all'art.7 della legge n.604 del 1966 come modificato dall'art.1, comma 40, della legge n.92 del 2012 sia in esito al rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Su tale ultima ipotesi di risoluzione consensuale in esito al rifiuto al trasferimento, come precisato nella circolare INPS n. 108 del 2006, la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento ad altra sede dell'azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici. Pertanto, in tale caso si può riconoscere l'indennità di disoccupazione*".

È lo stesso Istituto, dunque, a ritenere che il trasferimento ad altra sede dell'azienda, (distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici) configuri una notevole variazione delle condizioni di lavoro che rende involontaria la perdita della occupazione e radica il diritto alla prestazione anche in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Per le medesime ragioni, la decisione del lavoratore di dimettersi dopo avere subito un trasferimento di tale natura (a prescindere dalla legittimità della scelta datoriale) deve ritenersi una scelta imputabile a terzi e non volontaria, a cui consegue il diritto di percepire l'indennità NASPI.

In entrambi i casi, infatti, è l'esercizio dei poteri organizzativi datoriali a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro, mentre la circostanza che il fatto giuridico produttivo della risoluzione sia un accordo o invece una manifestazione di volontà riferibile al lavoratore non muta la relazione causale comunque esistente tra la fine della relazione negoziale (e quindi la disoccupazione del lavoratore) e l'atto di esercizio dello *jus variandi* (cfr. giurisprudenza cit. e, nello stesso senso, anche Corte di Appello di Torino, sentenza n. 379/2023 e, ancora più di recente, Corte di appello di Genova, sentenza n. 50/2025).

Sulla scorta delle suesposte considerazione, risultando dimostrato che nella specie il trasferimento sia avvenuto a oltre 50 chilometri dal luogo di residenza della lavoratrice e verso una località

raggiungibile da quel luogo in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, e che si sia data quindi una modifica unilaterale e sostanziale di un elemento essenziale del rapporto, la risoluzione del rapporto medesimo deve intendersi determinata da un fatto del datore di lavoro così che la disoccupazione dell'assicurata deve qualificarsi come involontaria.

Pertanto, in accoglimento dell'appello, va dichiarato il diritto di [redacted] all'indennità NASpI richiesta con domanda amministrativa del [redacted]2021 e l'INPS va condannato al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, sino al soddisfo.

Le spese di entrambi i gradi sono disciplinate dal principio di soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro

Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del [redacted]2024 da [redacted] nei confronti di INPS, avverso la sentenza del [redacted]2024 n° [redacted] del Tribunale di Lecce, così provvede:

Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto di [redacted] all' indennità NASpI richiesta con domanda amministrativa del [redacted]2021 e condanna l'INPS al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre accessori come per legge

Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese del doppio grado, liquidate in € 886,00 per il primo grado ed in € 962,000 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfettarie (15%) come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Maurizio Pinca.

Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.

Così deciso in Lecce il 22/10/2025.

Il Consigliere estensore
Dott.ssa Luisa Santo

Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio